

SCHEDA TECNICA

MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI ALLE DELIBERAZIONI DELL'AUTORITÀ N. 111/06, 166/2013/R/COM, 258/2015/R/COM E 487/2015/R/EEL FUNZIONALI ALLA SOTTOSCRIZIONE E RISOLUZIONE DEI CONTRATTI DI DISPACCIAMENTO E TRASPORTO NONCHÉ ALL'INTRODUZIONE DI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SWITCHING DEI CLIENTI AVENTI DIRITTO AL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA.

73/2016/R/eel (*)

Con la delibera 73/2016/R/eel l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico apporta modifiche alla regolazione vigente, a complemento dell'implementazione delle disposizioni introdotte con la deliberazione 487/2015/R/eel, che ha riformato la regolazione dello *switching* nell'ambito del Sistema Informativo Integrato (SII) per il settore elettrico, permettendo la conclusione dell'intero processo in tre settimane.

Nello specifico con la delibera, volta a regolare gli aspetti relativi ai contratti di dispacciamento e di trasporto, l'Autorità modifica:

1. la delibera n.111/06

La delibera 73/2016/R/eel trasferisce al SII, in quanto nuovo responsabile del processo di *switching*, gli obblighi informativi e di verifica, attualmente in capo alle imprese distributrici, relativi alla stipula, contestuale sussistenza e corretta esecuzione del contratto di dispacciamento in prelievo e del contratto di trasporto. In particolare, è attribuita al SII anche la responsabilità di comunicare a Terna le informazioni funzionali ad aggiornare il registro delle unità di consumo (RUC) al fini di consentire l'operatività di un nuovo utente in una determinata zona di mercato;

2. la delibera 166/2013/R/com

In relazione alle azioni propedeutiche alla sottoscrizione del contratto di dispacciamento, il provvedimento stabilisce che ciascun nuovo utente sia tenuto, nell'istanza di accreditamento al SII, a dichiarare la propria migliore stima del dato di Potenza Media Annuale (PMA) relativo ai punti di prelievo che saranno da lui serviti nel primo mese di validità del contratto di dispacciamento, ai fini della quantificazione da parte di Terna delle garanzie per l'accesso al servizio di dispacciamento. Sarà poi il SII a trasmettere tale informazione a Terna secondo le modalità dalla stessa stabilite.

Inoltre, la delibera 73/2016/R/eel razionalizza anche il processo di comunicazione dell'avvenuta sottoscrizione dei contratti di dispacciamento e trasporto al SII, stabilendo che Terna e le imprese distributrici siano tenute a notificare tempestivamente al SII la sottoscrizione di tali contratti, consentendo al SII di gestire, entro i termini previsti, eventuali richieste di *switching* da parte di un nuovo utente e superando pertanto le disposizioni vigenti che fissano tale termine successivamente a quello ultimo previsto per la presentazione di una richiesta di *switching*¹;

3. l'Allegato A della 487/2015/R/eel

Ai fini dell'ammissibilità della verifica di una richiesta di *switching*, la delibera 73/2016/R/eel introduce, oltre quelle già previste dall'allegato A della deliberazione 487/2015/R/eel, le seguenti condizioni:

¹ Tale notifica dovrà pervenire al Sistema entro il 10 del mese (termine ultimo fissato nella citata deliberazione 487/2015/R/eel per la presentazione di una richiesta di *switching*).

- a) in relazione alle richieste di *switching* formulate da un nuovo utente del dispacciamento con decorrenza dal primo mese di validità del contratto di dispacciamento, la somma della PMA di ciascun punto di prelievo oggetto delle medesime richieste risulti non superiore al valore della PMA dichiarato in fase di accreditamento al SII (su tale valore sono infatti commisurate le garanzie);
- b) in relazione alle richieste di *switching* formulate successivamente al primo mese di validità del contratto di dispacciamento, l'utente risulti adempiente ad eventuali richieste da parte di Terna di integrazione delle garanzie;

4. il Testo integrato morosità elettrica” (TIMOE – allegato della delibera 258/2015/R/com)

Il provvedimento riformula, in ottica centralizzata, gli obblighi informativi disciplinati nell'ambito del TIMOE in caso di risoluzione del contratto di dispacciamento e del contratto di trasporto per inadempimento dell'utente ed, in particolare, stabilisce che le relative comunicazioni - attualmente previste ai sensi degli articoli 19 e 20² a carico di Terna e dell'impresa distributrice - siano effettuate e gestite dal SII; ciò anche nell'ottica di migliorare la tempestività delle comunicazioni stesse verso i soggetti interessati, nonché verso i clienti finali controparti degli utenti inadempienti.

Inoltre, nelle more dell'implementazione del processo di *switching* inframese e per consentire l'avvio della gestione del processo dal 1 giugno, è disposto che, in caso di risoluzione dei contratti di dispacciamento o trasporto per inadempimento dell'utente, per i clienti finali che in assenza di un nuovo contratto sul mercato libero verrebbero serviti nel servizio di salvaguardia, la data di attivazione del servizio sia fissata in modo tale da lasciare un periodo di tempo congruo a consentire l'effettiva possibilità a tali clienti di trovarsi un nuovo venditore. In particolare, il SII attiverà il servizio di salvaguardia con decorrenza dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricevimento della comunicazione di risoluzione contrattuale (da parte di Terna o dell'Impresa distributrice), anche qualora la medesima pervenga al SII antecedentemente al 10 del mese, termine ultimo entro il quale potenzialmente invece il Sistema potrebbe gestire l'attivazione dal primo giorno del mese successivo³.

Infine, la delibera 73/2016/R/eel prevede, transitoriamente, che il termine ultimo per l'invio al SII di richieste di *switching*⁴ per i clienti aventi diritto al servizio di salvaguardia nelle circostanze sopra descritte di inadempimento del preesistente venditore, sia fissato al sesto giorno lavorativo successivo al giorno 10 del mese e che, superato il termine ordinario del 10 del mese, l'utente richiedente non possa avvalersi della facoltà di revoca prevista nel TIMOE.

In base a quanto sopra illustrato si propone una esemplificazione delle tempistiche di attivazione dei servizi.

Caso A: risoluzione del contratto (di dispacciamento o trasporto) entro il 10 del mese(m)

Attivazione servizio di salvaguardia: 1 del mese m+2

Attivazione servizio di maggior tutela: 1 del mese m+1

² Articolo 19 - Obblighi di Terna e dell'impresa distributrice per inadempimento relativi al servizio di dispacciamento e
Articolo 20 - Obblighi dell'impresa distributrice per inadempimenti relativi al servizio di trasporto

³ Tali tempistiche sono invece applicate per l'attivazione del servizio di maggior tutela secondo quanto previsto nell'Allegato B alla deliberazione 487/2015/R/eel per l'attivazione dei servizi in caso di risoluzione contrattuale da parte del venditore.

⁴ in deroga a quanto stabilito al comma 7.2 dell'Allegato A alla 487/2015/R/eel,

Tempo per il cliente finale in salvaguardia di trovare un nuovo venditore: dal momento del ricevimento della comunicazione di risoluzione contrattuale al sesto giorno lavorativo successivo al 10 del mese.

Tempo per il cliente finale in maggior tutela di trovare un nuovo venditore: dal momento del ricevimento della comunicazione di risoluzione contrattuale al 10 del mese.


Caso B: risoluzione del contratto (di dispacciamento o trasporto) dopo il 10 del mese e fino alla fine del mese (m)

Attivazione servizio di salvaguardia: 1 del mese m+2

Attivazione servizio di maggior tutela: 1 del mese m+2

Tempo per il cliente finale in salvaguardia di trovare un nuovo venditore: dal momento del ricevimento della comunicazione di risoluzione contrattuale al sesto giorno lavorativo successivo al 10 del mese m+1.

Tempo per il cliente finale in maggior tutela di trovare un nuovo venditore: dal momento del ricevimento della comunicazione di risoluzione contrattuale al 10 del mese m+1.



(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.